

## Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. fer.

**Data:** 31/07/2014

**n.** 38080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                 |          |   |             |   |
|-----------------|----------|---|-------------|---|
| Dott. IZZO      | Fausto   | - | Presidente  | - |
| Dott. CITTERIO  | Carlo    | - | Consigliere | - |
| Dott. RAMACCI   | Luca     | - | Consigliere | - |
| Dott. GUARDIANO | Alfredo  | - | Consigliere | - |
| Dott. DI MARZIO | Fabrizio | - | Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 marzo 2014;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Fabrizio Di Marzio;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;

udito il difensore dell'imputato, D'Agostino Roberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### Fatto

#### OSSERVA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente confermato la sentenza del tribunale della medesima città in data 7 novembre 2012, appellata dell'odierno imputato, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti con riferimento ai fatti contestati in data anteriore al maggio 2006 per essere intervenuta prescrizione, e conseguentemente rideterminando la pena per il delitto di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis, convertito nella L. n. 683 del 1983 e successive modificazioni.

Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione: per non essere più la fattispecie prevista come reato avendo la L. n. 67 del 2014, art. 2 comma 2, lett. C), provveduto alla depenalizzazione della fattispecie, la quale oggi integrerebbe un semplice illecito amministrativo; per non essere stato l'imputato raggiunto da valida notificazione dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'Inps, invece legalmente richiesto (si lamenta in particolare che la detta notificazione sarebbe sprovvista di tutti i requisiti informativi previsti della legge affinché possa spiegare efficacia giuridica). Infine, sulla scorta della ritenuta rilevanza meramente amministrativa del fatto, si argomenta sull'inesistenza dell'obbligo di questa corte di rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito.

Il ricorso è manifestamente infondato. La fattispecie in esame è tuttora prevista come reato, limitandosi la L. 28 aprile 2014, n. 67 - richiamata dal ricorrente - a stabilire una delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie, perciò non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto (essendo tale funzione affidata alla futura decretazione delegata).

Ne discende l'assorbimento dell'ultimo motivo argomentato in ricorso.

Il secondo motivo è stato prospettato per la prima volta in questa sede, e non anche in appello; esso è pertanto di inammissibile valutazione, implicando evidentemente l'esame di profili

fattuali (circa la completezza informativa dell'avviso di accertamento) non sottoposti al vaglio della corte di merito e non valutabili dalla Corte di cassazione.

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

### **Diritto**

### **PQM**

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014